

Termine d'opposizione: 24 giugno 1971

**Legge federale
concernente l'organizzazione della Società cooperativa
fiduciaria dell'industria del ricamo**

(Del 18 marzo 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 31 ^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 settembre 1970 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

Principio

¹ La Società cooperativa fiduciaria del ricamo la cui sede è a San Gallo (detta qui di seguito «società») è una società cooperativa di diritto pubblico giusta l'articolo 829 del Codice delle obbligazioni.

² La Confederazione sostiene la società con una partecipazione al capitale sociale e con una collaborazione amministrativa.

Art. 2

Compiti della società

¹ Allo scopo di promuovere l'industria del ricamo la società svolge segnatamente i compiti seguenti:

- a. consulenza in materia d'economia aziendale e giudizio sulla situazione economica di singole aziende o di tutto un gruppo d'aziende;
- b. collaborazione nel caso di fusione o trasformazione d'aziende nonché di liquidazioni o chiusure d'aziende non più vitali;
- c. promozione della ricerca, della razionalizzazione e del progresso tecnico;
- d. promozione della formazione di nuove leve e del perfezionamento professionale;

¹⁾ FF 1970 II 801

- e. mantenimento e promozione della pace del lavoro nell'industria del ricamo;
- f. amministrazione degli enti d'aiuto dell'industria del ricamo.

² La società può assumersi ulteriori compiti per il bene dell'industria del ricamo.

Art. 3

Organizzazione ed attività della società

¹ L'organizzazione e l'attività della società sono disciplinate dettagliatamente negli statuti. Gli statuti e le modificazioni degli stessi devono essere approvati dal Dipartimento federale dell'economia pubblica.

² Il numero di voti di cui dispone un membro all'Assemblea generale è pari al numero di quote sociali possedute.

³ L'elezione del presidente dell'amministrazione deve essere approvata dal Dipartimento federale dell'economia pubblica. Lo stesso Dipartimento designa i rappresentanti della Confederazione nell'amministrazione della società.

⁴ In quanto la presente legge o gli statuti della Società non dispongano altrimenti, sono applicabili gli articoli del Codice delle obbligazioni sulle società cooperative di diritto privato.

Art. 4

Capitale sociale

Il capitale sociale ammonta almeno a 200 000 franchi, di cui 100 000 franchi sono procurati dalla Confederazione ed almeno 100 000 franchi da Cantoni, enti e altri interessati. Il valore nominale delle quote sociali è di 100 franchi.

Art. 5

Spese amministrative

Gli oneri amministrativi e le spese particolari della società vanno a carico dei Cantoni ed enti interessati. Essi sono assunti giusta una chiave prestabilita negli statuti.

Art. 6

Esenzione dalle imposte

¹ La società va esente dalle imposte sul reddito e sulla sostanza.

² Le quote sociali emesse dalla società non sono sottoposte al diritto di bollo federale.

Art. 7

Sorveglianza

¹ La società è sottoposta alla sorveglianza del Dipartimento federale dell'economia pubblica. Essa presenta ogni anno al Dipartimento un rapporto sull'esercizio trascorso.

² Nel rimanente, l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro è incaricato dell'esecuzione della presente legge. Esso cura che i fondi della società siano impiegati secondo le prescrizioni.

Art. 8

Scioglimento

¹ La società non può essere sciolta senza il consenso del Dipartimento federale dell'economia pubblica.

² In caso di scioglimento, essa paga dapprima i debiti e rimborsa, fino al loro valore nominale, le quote sociali. Un eventuale saldo attivo deve essere impiegato, sotto il controllo del Dipartimento federale dell'economia pubblica, per altre misure di promovimento dell'industria del ricamo.

Art. 9

Modificazione del decreto federale sul fondo di solidarietà

Il decreto federale del 23 giugno 1948 ¹⁾ su l'organizzazione del fondo di solidarietà dell'industria svizzera del ricamo sulla macchina a spoletta è completato come segue:

Art. 2 cpv. 3 (nuovo)

«³ Il fondo può partecipare al capitale sociale della società cooperativa fiduciaria del ricamo e stanziare sussidi alla stessa per l'esecuzione dei compiti prestabiliti, qualora la situazione finanziaria della società cooperativa fiduciaria del ricamo lo esigesse».

Art. 10

Procedura di ricorso

¹ Le assegnazioni pecuniarie in applicazione dell'articolo 2 della presente legge sono oggetto di decisioni della società ricorribili, in prima istanza, innanzi al Dipartimento federale dell'economia pubblica.

² La procedura in merito alle decisioni della società, ai ricorsi presso il Dipartimento federale dell'economia pubblica e alle decisioni di quest'ul-

¹⁾ RU 1948 1111 - 934.23

timo, è disciplinata dalle disposizioni generali sulla procedura amministrativa e l'organizzazione giudiziaria.

³ La società può pure ricorrere contro le decisioni prese dal Dipartimento federale dell'economia pubblica giusta gli articoli 3, 7 e 8 della presente legge.

Art. 11

Disposizioni finali

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge dopo che il capitale sociale sia stato completamente sottoscritto.

² Il decreto federale del 26 marzo 1947¹⁾ concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dei ricami nonché il decreto federale del 16 marzo 1962²⁾ sul finanziamento della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 marzo 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 marzo 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89 capoverso 2 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 marzo 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Data della pubblicazione: 26 marzo 1971.

Termine d'opposizione: 24 giugno 1971.

¹⁾ CS 10 494 - 934.222

²⁾ RU 1962 865 - 934.223

Legge federale concernente l'organizzazione della Società cooperativa fiduciaria dell'industria del ricamo (Del 18 marzo 1971)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1971
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	12
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.03.1971
Date	
Data	
Seite	369-372
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 214

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.